

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE DI EMERGENZA NEI COMUNI DI VASTO E SAN SALVO.

L'anno 2012 il giorno 19 del mese di MARZO in Vasto, presso la sede della società CON.I.V. Servizi ed Ecologia S.p.A., alla Via Ciccarone, 98/B, tra la il CONIV e la SASI in persona:

- il Presidente Avv. Arnaldo Tascione, quale legale rappresentante della CON.I.V. S.p.A., codice fiscale e partita IVA 01495530691, sede legale in vasto (CH)Via Ciccarone, 98/B.
- il Presidente Domenico Scutti, quale legale rappresentante della SASI spa, con sede a Lanciano (CH), località Marcianise, Zona Industriale n. 5 S.p.A., codice fiscale e partita IVA 01485710691

PREMESSO CHE

la Convenzione stipulata il 18 ottobre 2006 tra Coniv e SASI è venuta a scadere, per quanto riguarda il servizio idropotabile, e che le parti non hanno inteso rinnovarla o prorogarla;
Che le parti hanno inteso disciplinare in modalità differenti la fornitura di acqua in situazioni di emergenza idropotabile, come di seguito stabilito.

Tanto premesso,

si stabilisce e stipula quanto segue:

art. 1

la Coniv provvederà a distribuire - ferme restando limitazioni tecniche e di cause forza maggiore, tenuto conto l'obbligo di fornitura alle industrie e delle esigenze del Comune di Montenero di Bisaccia - acqua potabile ai Comuni di Vasto (Marina) e San Salvo (Marina) attraverso gli impianti consortili attualmente esistenti, con le seguenti specificazioni:

la fornitura massima sarà pari a 38 lit/sec

nei mesi di giugno, luglio agosto e settembre la fornitura potrà raggiungere- ove vi sia risorsa sufficiente- la fornitura sarà portata a 80 Lit/sec .

il corrispettivo pattuito è stabilito in euro 0,40 al mc.;

art. 2

ogni mese verrà emessa fattura per il consumo misurato.

l'importo sarà pagato con bonifico bancario 90 giorni data fattura, con pagato a valuta fissa al 5 del mese nel domicilio del creditore;

sui ritardati pagamenti verrà corrisposto un interesse moratorio pari all'8% ;

il mancato pagamento di una sola rata darà facoltà alla Coniv di interrompere immediatamente la fornitura;

art. 3

Il presente contratto ha durata di dodici mesi, e si intenderà tacitamente prorogato salvo che una delle due parti ne abbia dato disdetta all'altra con Raccomandata A.R. da inviarsi almeno trenta giorni prima della scadenza.

art. 4


Per ogni controversia è competente il Foro di Vasto.

Le pattuizioni decorrono dal 1 gennaio 2012

Firme: **IL PRESIDENTE**
Domenico Scutti

per espressa accettazione delle clausole sub 1,2,3,4,
Firme

IL PRESIDENTE
Domenico Scutti



CON.I.V. s.p.a.
L'Amministratore Delegato
Cav. Dott. Francesco Mancini

CON.I.V. s.p.a.
L'Amministratore Delegato
Cav. Dott. Francesco Mancini

CON. I. V. s.p.a.
Il Presidente

CON. I. V. s.p.a.
Il Presidente